SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 novembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 ottobre 2009.

Modifica del decreto 12 aprile 2002 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Zagordo Patricia Viviana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 12 aprile 2002, con il quale si riconosceva il titolo di «psicologo», conseguito dalla sig.ra Zagordo Patricia Viviana in Argentina, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stata riportata una nazione sbagliata, come luogo di nascita;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dall'Ordine degli psicologi della Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 12 aprile 2002, con il quale si riconosceva il titolo di «psicologo», conseguito dalla sig.ra Zagordo Patricia Viviana in Argentina, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, in tutte le parti in cui si fa riferimento alla nazione come luogo di nascita la frase: «nata a Merlo (Italia) il 13 febbraio 1967» è sostituita la frase: «nata a Merlo (Argentina) il 13 febbraio 1967».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 12 aprile 2002.

Roma, 16 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13521

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 ottobre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Karate With Zeon Technology 1.5 Hobby.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 16 giugno 2009 dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Karate With Zeon Technology 1.5 Hobby, contenente la sostanza attiva lambdacialotrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Karate With Zeon Technology 1.5 registrato con decreto direttoriale al n. 12940 in data 27 gennaio 2009 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Karate With Zeon Technology 1.5 dell'impresa medesima;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011 l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A., con sede in Milano, via Gallarate, 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato KARATE WITH ZEON TECHNOLOGY 1.5 HOBBY con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 20-50-100-250-500 e l 1- 4-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego presso lo stabilimento dell'Impresa Syngenta Chemicals B.A. in Seneffe (Belgio), nonché formulato nello stabilimento sopracitato e confezionato presso gli stabilimenti delle imprese: Syngenta Hellas S.A. in Enofyta - Ag Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia); Althaller Italia S.r.l. in San Colombano al Lambro (Milano) ed Irca Service S.p.A. in Fornovo San Giovanni.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14758.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

KARATE® WITH ZEON TECHNOLOGY® 1.5 HOBBY

Insetticida in sospensione di capsule

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	1.47 (15 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

contiene inoltre: 1,2-benzisothiazolin-3-one

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano – Tel. 02-334441
Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.A. – Seneffe (Belgio)
Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Partita n. ***litri 1***

Stabilimenti di confezionamento:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
Altre taglie: ml 20, ml 50, ml 100, ml 250, ml 500, l 4, l 5, l 10, l 20
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: **bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali.**
Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: **sintomatica e di rianimazione.**
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

'KARATE WITH ZEON TECHNOLOGY 1.5 HOBBY' è un nuovo insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Esso agisce essenzialmente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo. 'KARATE WITH ZEON TECHNOLOGY 1.5 HOBBY' unisce un rapido potere abbattente ad una persistente capacità protettiva.

MODALITÀ DI IMPIEGO

'KARATE WITH ZEON TECHNOLOGY 1.5 HOBBY' si impiega contro le infestazioni parassitarie sin dai primi stadi di sviluppo, quando queste si palesano nell'ambito di un regolare monitoraggio delle colture da difendere. 'KARATE WITH ZEON TECHNOLOGY 1.5 HOBBY' si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. E' importante assicurare una uniforme copertura della vegetazione da proteggere e favorire il contatto del prodotto con i parassiti; perciò impiegare i volumi maggiori in presenza sia di vegetazione fitta sia di piante di grande sviluppo. Come buona pratica si consiglia, al termine del trattamento delle colture, di risciacquare l'attrezzatura con acqua ed idoneo detergente.

FITOTOSSICITÀ

In assenza di esperienza ed in presenza di varietà di recente introduzione o poco diffuse, effettuare, prima del trattamento, piccole prove di saggio. Ciò è particolarmente necessario con floreali, ornamentali ed ortaggi in conseguenza della continua innovazione sia di specie sia di selezioni vegetali.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta:

Coltura	Intervallo
Aglio, cocomero, carota, cetriolo, cipolla, fagiolino, finocchio, melanzana, melone, peperone, pomodoro, porro, ravanello, zucchino.	3 giorni
Arancio, limone, mandarino, clementino, albicocco, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, fagiolo, fava, fragola, erba medica, lampone, mais, mais dolce, mais da foraggio, mandorlo, melo, nocciolo, pero, pesco, nettarine, pisello, sedano, susino.	7 giorni
Spinacio	10 giorni
Barbabietola da zucchero, carciofo, lattughe e simili, lenticchia	14 giorni
Arachide, barbabietola da foraggio, cotone, patata, soia.	15 giorni
Prati e pascoli, loglio	20 giorni
Vite	21 giorni
Colza, ravizzone, sorgo	30 giorni
Tabacco	60 giorni
Girasole	70 giorni

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.
Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.
Non trattare in fioritura.
AGITARE PRIMA DELL'USO
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 L)	Dose ettaro (L)
Agrumi (Arancio, limone, mandarino, clementino)	Afidi (foglie non accartocciate)	70 - 100	2
	Mosca, cimice verde	100 – 130	2.7
Drupacee (Albicocco, pesco, nettarine, susino)	Afidi (foglie non accartocciate)	70 - 100	1
	Mosca della frutta	100 – 170	1.7
	Lepidotteri in genere (cidia, anarsia)	170 - 200	2
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	170 - 200	2
	Tripidi	100 – 130	1.3
Pomacee (Melo, pero)	Afidi (foglie non accartocciate)	100 - 130	1.3
	Cemiostoma, litocollete (prima della comparsa delle mine ed in presenza di uova mature della 1a generazione), carpocapsa	100 – 170	1.7
	Ricamatrici estive e lepidotteri	130 – 170	1.7
	Psilla del pero: 1° intervento (adulti svernanti) 2° intervento (prime neanidi della 2ª gen.) normalmente in maggio	 130 – 170 170 - 230	 1.7 2.3
Mandorlo, nocciolo.	Agrilo, maggiolino (sulla vegetazione) cimici	130 - 170	1.7
Fragola (anche in serra) e	Afidi (foglie non accartocciate)	70 - 100	1
fruttiferi minori (lampone)	Lepidotteri tortricidi	130 - 170	1.7
Vite (uva da vino e da tavola)	Tignola e tignoletta: 1ª generazione 2ª generazione	 170 170	 1.7 1.7
	Cocciniglie (trattamenti estivi su neanidi)	170	1.7
	Cicaline	100 - 170	1.7
	Sigaraio	170	1.7
Volumi d'acqua: 1000 litri per ettaro; per gli agrumi fino a 2000 litri per ettaro			

Coltura	Parassiti	Dose ettaro (L)	Volumi d'acqua (litri/ettaro)
Barbabietola da Zucchero	Altica	1 - 1.3	700-1000
	Afidi (foglie non accartocciate)	0.7 - 1	
	Cleono, lisso	1.3 - 1.7	
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	0.8	500-800
Mais e mais dolce, sorgo	Afidi, lema,tripidi, cecidomia, idrelia	1 – 1.3	400-600
	Nottue (allo scoperto)	0.7 - 0.85	500-800
	Piralide e Diabrotica (1 trattamento)	1.3 - 1.7	400-600
	Piralide e diabrotica (2 trattamenti a distanza di 10 giorni)	1.1 - 1.3	
Oleaginose (Arachide, colza, cotone, girasole, soia, ravizzone)	Afidi (foglie non accartocciate)	1 - 1.3	700-1000
	Altica, meligete e tentredine	1 - 1.3	
	Cimici e cecidomia	1.3 - 2	
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	0.8	500-800
Foraggere	Afidi (foglie non accartocciate), apion, fitonomo	1 - 2	700-1000
(Barbabietola da foraggio, erba medica, loglio, mais, prati-pascoli)	Nottue defogliatrici (allo scoperto)	0.8	500-800
Mais da foraggio	Piralide e Diabrotica (1 trattamento)	1.3 - 1.7	400-600
	Piralide e Diabrotica (2 trattamenti a distanza di 10 giorni)	1.1 - 1.3	

Coltura	Parassiti	Dose (ml/100 L)	Dose ettaro (L)
Orticole	Afidi (foglie non accartocciate), mosca bianca	70 - 100	1
In pieno campo: aglio, cipolla, carota, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolini di Bruxelles, carciofo, fagiolo, fagiolino, fava, finocchio, lenticchia, patata, pisello,porro, sedano, ravanello, spinacio, lattughe e simili **In pieno campo e serra:** cetriolo, cocomero, melone, melanzana, peperone, pomodoro, zucchino	Dorifora, cavolaia, tripidi, piralidi	100 - 130	1.3
	Cimici	130 - 170	1.7
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		0.8
Rucola (pieno campo)	Altica: effettuare 1- massimo 2 trattamenti alla comparsa dei primi sintomi a distanza minima di 10 giorni	70 - 100	1
Tabacco	Afidi e mosca bianca	70 - 100	1
	Tripidi, pulce del tabacco	100 - 130	1.3
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		0.8
Floreali ed	Afidi e mosca bianca (foglie non accartocciate)	70 - 100	1
ornamentali	Tripidi	100 - 130	1.3
	Bega del garofano (su larve prima che penetrino)	170 - 200	2
	Nottue defogliatrici (allo scoperto)		0.8
Forestali (in vivaio)	Afidi	100 - 130	1.3
	Processionaria (forme migranti)	100 - 130	1.3
	Tingide americana	130 - 170	1.7
	Lepidotteri defogliatori	130 - 170	1.7
Volumi d'acqua: 500-800 l/ha per il controllo delle nottue defogliatrici; 700-1000 l/ha per gli altri parassiti			

NOTE:
Le dosi indicate vanno riferite ai trattamenti con i volumi d'acqua più idonei e normalmente usati per la coltura interessata. Nel caso di applicazioni a volume ridotto mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi ettaro che verrebbero impiegate con il volume normale. Per favorire il contatto con i parassiti ed in particolare in presenza di Psilla e di superfici fogliari ricche di cere e peli, aggiungere un idoneo bagnante.

Per le seguenti colture non superare le seguenti dosi per ettaro rispetto a quelle indicate:
erba medica, prati e pascoli, loglio: 0.7 l/ha
susino, mais da foraggio: 1.7 l/ha;
patata, pisello, aglio: 1.3 l/ha
lattughe e simili, soia, carciofo e finocchio: 1l/ha.

syngenta

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:
- **Una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano colture estensive (barbabietola da zucchero, oleaginose, foraggere) ed orticole;**
- **Una fascia di rispetto di 30 metri, in associazione a strumentazione meccanica che abbatta del 50% la deriva, quando si trattano le colture fruttifere.**

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura

Si consiglia l'utilizzo di misure di mitigazione del rischio, quali le strumentazioni tecniche per la riduzione della deriva (drift) del prodotto, per la protezione degli artropodi utili

Attenzione:

- Adottare le dosi maggiori in presenza di forti attacchi.
- Ripetere i trattamenti in accordo al ciclo biologico del parassita.
- In presenza di un andamento climatico anomalo, specie poco note e infestazioni al di fuori della norma, si consiglia di consultare un tecnico esperto al fine di adottare la difesa più idonea.
- Per un razionale impiego, tenere conto che l'azione repellente del prodotto permane circa 2-6 ore nell'area trattata
- Conservare a temperatura superiore a 5°C, in ambiente asciutto

KARATE® WITH ZEON TECHNOLOGY® 1.5 HOBBY

Insetticida in sospensione di capsule

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

lambda-cialotrina pura	g	1.47 (15 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100

contiene inoltre: 1,2-benzisothiazolin-3-one

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate 139 – Milano – Tel. 02-334441
Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.A. – Seneffe (Belgio)
Registrazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

Partita n. ***ml 20***

Stabilimenti di confezionamento:
SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
Altre taglie: ml 50, ml 100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta.

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

09A13518

DECRETO 6 novembre 2009.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Pavia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto in data 3 ottobre 2006, n. 13 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Pavia, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale INPS di Pavia previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970;

Vista la comunicazione prot. 1238/362/245 in data 23 ottobre 2009 con la quale il sig. Fava Lorenzo, membro del comitato, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota prot. 1239/245/362/1 con la quale la camera del lavoro territoriale di Pavia CGIL designa la sig.ra Angela Zanardi in sostituzione del dimissionario Lorenzo Fava;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione, al fine di reintegrare la composizione del comitato;

Decreta:

Angela Zanardi nata a Torino il 24 novembre 1949 e residente in San Genesio e Uniti (Pavia), via delle Azalee n. 28 è nominata membro del comitato provinciale INPS in sostituzione del sig. Fava Lorenzo in rappresentanza dei lavoratori.

Il direttore della sede provinciale INPS di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, art. 35, quarto comma.

Pavia, 6 novembre 2009

Il dirigente: GARDINA

09A13787

DECRETO 9 novembre 2009.

Nomina del componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti n. 40 del 15 gennaio 1974, n. 11 del 9 luglio 1992 e n. 5 del 22 dicembre 2004, rispettivamente istitutivi della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativi aggiornamenti;

Vista la lettera prot. n. 0156/2009 del 3 novembre 2009 dell'Unione Territoriale del Lavoro U.T.L. Varese con la quale viene comunicata la sostituzione del proprio rappresentante - sig. Ciurleo Franco - con il sig. Squarzon Michele quale membro effettivo nell'ambito della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta:

Il sig. Squarzon Michele è nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese quale rappresentante dell' UGL Unione Territoriale del Lavoro U.T.L. Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 9 novembre 2009

Il direttore provinciale ad interim*:* CAMPI

09A13775

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il decreto 29 luglio 2004 relativo all'autorizzazione all'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Salame S. Angelo», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 16 gennaio 2004;

Considerato che l'autorizzazione di cui all'art. 5 del decreto di cui al comma precedente cessa alla data di adozione di una decisione in merito al riconoscimento della denominazione in argomento da parte dell'organismo comunitario;

Visto il regolamento (CE) n. 944/2008 della commissione del 25 settembre 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che il Consorzio di tutela del Salame S. Angelo, alla data di registrazione della denominazione Salame S. Angelo, quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/06, non ha provveduto a confermare «ICQ - Istituto Calabria Qualità» quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione in argomento;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo»;

Considerato che l'organismo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» ha predisposto il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo» conformemente allo schema tipo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal suddetto gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto del 29 luglio 2004, all'organismo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta transitoriamente a livello nazionale «Salame S. Angelo» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Salame S. Angelo», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) 944/2008 del 25 settembre 2008.

Art. 2.

La presente autorizzazione, efficace dalla data del presente decreto, cesserà di esistere alla data di emanazione del decreto di autorizzazione di eventuale altra struttura di controllo.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni

complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A13519

DECRETO 26 ottobre 2009.

Proroga del termine di smaltimento delle etichette da apporre sulle confezioni della denominazione «Bresaola della Valtellina», registrata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 come sostituito dal regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 2 aprile 2009 con il quale l'organismo denominato «CSQA certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996;

Considerato che all'art. 7 del decreto di cui al comma precedente è stata indicata, per i soggetti che aderiscono al sistema di controllo applicando il disciplinare modificato, la data del 31 dicembre 2009 quale termine ultimo di utilizzo delle etichette conformi al disciplinare registrato con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina intesa ad ottenere una proroga al termine di smaltimento delle sopra citate etichette fino ad esaurimento delle scorte esistenti;

Considerato che le differenze tra le etichette conformi al disciplinare registrato con regolamento (CE) n. 1263/96 e il disciplinare di produzione in tutela transitoria concernono esclusivamente i seguenti aspetti formali: dimensioni e caratteri utilizzati nell'indicazione della denominazione tutelata Bresaola della Valtellina e dell'acronimo I.G.P., utilizzo esclusivo dell'acronimo I.G.P. in luogo del termine per esteso indicazione geografica protetta e presenza del simbolo comunitario della I.G.P.;

Tenuto conto del danno economico che le aziende produttrici si troverebbero a subire in quanto costrette a distruggere quantitativi elevati di etichette, conformi al disciplinare registrato con regolamento (CE) n. 1263/96, stampate prima dell'entrata in vigore del decreto di autorizzazione del 2 aprile 2009;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 2009, indicato all'art. 7 del decreto di autorizzazione del 2 aprile 2009, per lo smaltimento delle etichette conformi al disciplinare registrato con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 da parte dei soggetti che aderiscono al sistema di controllo applicando il disciplinare modificato, viene prorogato fino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A13520

DECRETO 5 novembre 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Caciocavallo Silano».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle

Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1º luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2006 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Caciocavallo Silano»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'organismo di controllo privato nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato «IS.ME.CERT», autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 18 agosto 2006 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Caciocavallo Silano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 18 agosto 2006, al Consorzio di tutela formaggio Caciocavallo Silano, con sede in Spezzano della Sila, località Camigliatello Silano, via Forgitelle s.n.c., a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Caciocavallo Silano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 18 agosto 2006, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A13759

DECRETO 5 novembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio unione italiana vini - Reggio Emilia» autorizzato con decreto 22 dicembre 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 22 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2007, con il quale al Laboratorio unione italiana vini - Reggio Emilia, ubicato in Mancasale (Reggio-Emilia), via Ruini n. 2, è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 15 ottobre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 ottobre 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 22 dicembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio unione italiana vini - Reggio Emilia, ubicato in Mancasale (Reggio-Emilia), via Ruini n. 2, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato III + OIV - Resolution OENO 53/2000
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato II + OIV - Resolution OENO 52/2000
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato IV
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Ceneri	OIV - Resolution OENO 58/2000
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2009
Diglucoside Malvosidico	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2008 p.to 2
Estratto secco totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato VI
Estratto secco totale, Estratto ridotto, Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 (Circolare MIPAF 12/03/03)
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Metanolo	OIV MA-E-AS312-3-METHAN 2008 p.to 3
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Solfati	MA-F-AS321-05-SULFAT
Sovrapressione	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Tenore zuccherino	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato V
Titolo alcolometrico volumico e Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 p.to 4C
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. 491/09/CE allegato I + allegato III
Zuccheri riduttori	MA-F-AS311-01-SUCRED p.to 4 2009
Zuccheri riduttori e non riduttori	MI 004 / 2008 Rev. 8

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A13654

DECRETO 5 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Soc. Cons. a r.l. - unico socio», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 25 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 61 del 12 marzo 2008 con il quale al «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Soc. Cons. a r.l. - unico socio», ubicato in Elmas (Cagliari), via Emilio Segrè s.n. è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 ottobre 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 ottobre 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio chimico merceologico della Sardegna Soc. Cons. a r.l. - unico socio», ubicato in Elmas (Cagliari), via Emilio Segrè s.n., al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 par. 5.2
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 par. 2
Anidride solforosa totale e libera	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par. 2.3
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Estratto secco	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par. 4
Litio	DM 12/03/1986 GU SO n° 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 par 4.B
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo	OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009 exemple 2
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009 par. 2
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 par. 4.B
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2

09A13782

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 novembre 2009.

Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 83-*bis*, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento n. 273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonché ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale, come modificato dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (*Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2009, suppl. ord. n. 49);

Visto il comma 28 dell'art. 83-*bis* testè richiamato, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalità di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi;

Visto il comma 29 del ripetuto art. 83-*bis*, in base al quale, agli oneri derivanti dall'attuazione, fra l'altro, del comma 28 dello stesso articolo, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto nel limite dell'importo di euro 7.000.000 di cui all'art. 83-*bis*, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato regolamento, in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/20089 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008, ed in particolare gli articoli 38 e 39 che prevedono aiuti alla formazione;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Visto l'art. 28, comma 1-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, così come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata prorogata l'attività della Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e le azioni della Società stessa sono state cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la Convenzione in data 29 maggio 2009, stipulata fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società RAM, registrata dalla Corte dei conti in data 15 luglio 2009, che prevede – tra l'altro — la possibilità che tale Società, quale struttura operativa del Ministero, svolga attività connesse alla realizzazione del sistema integrato di servizi di trasporto;

Ritenuta l'esigenza di avvalersi della Società RAM per la gestione dell'intervento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, mediante la stipula di apposita convenzione;

Decreta:

Art. 1.

Finalità, beneficiari, intensità del contributo

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto le imprese di autotrasporto, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle seguenti attività:

a) iscrizione e mantenimento a corsi di formazione o aggiornamento professionale presso enti od istituti individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, anche con possibilità di partecipazione a stages al di fuori dello Stato italiano;

b) progetti di formazione predisposti e realizzati d'intesa fra imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto, ed istituti universitari, volti alla creazione di nuove figure professionali o alla specializzazione post universitaria nel settore dei trasporti. In tale ipotesi, l'istituto universitario interessato dovrà entrare a far parte delle associazioni temporanee di cui alla lettera *b)* del citato comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2009.

3. L'intensità massima del contributo ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

In base a tale disposizione,

- l'intensità massima è pari a:

a) il 25% dei costi ammissibili per le azioni di formazione specifica;

b) il 60% dei costi ammissibili per le azioni di formazione generale.

L'intensità può essere aumentata fino ad un massimo dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

a) il 10% in più se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;

b) il 10% in più se i contributi riguardano le medie imprese;

c) il 20% in più se i contributi riguardano le piccole imprese;

- i costi ammissibili sono i seguenti:

a) costi del personale docente;

b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;

c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto di formazione;

d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, limitatamente alla quota riferibile al loro uso esclusivo per la realizzazione del progetto di formazione;

e) costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata;

f) costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalità dettate dal richiamato art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Art. 2.

Termini di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domanda per accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese di autotrasporto di merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, ed iscritte nell'apposita sezione del predetto Albo, relativamente ai progetti di formazione, specifica o generale, avviati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (all. 1) e devono essere presentate entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.

3. L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto od i soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.

4. L'impresa richiedente può conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del contributo avverrà esclusivamente a favore dell'impresa medesima.

Art. 3.

Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attività istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).

2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, provvede a valutare gli esiti dell'attività istruttoria compiuta dalla Società RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti, approva i progetti di formazione presentati e ne dà comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti, entro i successivi sessanta giorni. Tale comunicazione è dovuta anche in caso di non ammissione del progetto da parte della Commissione stessa.

3. L'erogazione del contributo avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, previa presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti, risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco, secondo le modalità fissate nel modello di domanda allegato al presente decreto. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio del 31 luglio 2010.

4. La Commissione di cui al comma 2, avvalendosi della Società RAM, esaminata la documentazione presentata dalle imprese interessate, provvede a determinare l'entità del contributo, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per i conseguenti adempimenti.

5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo richiamato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2009, pari a 7 milioni di euro. A tal fine, ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.

6. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 4, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovrà essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (all. 2).

Roma, 6 ottobre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO 1

Modello di domanda da compilare preferibilmente in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R. avendo cura di indicare sulla busta il Codice 83, ovvero mediante consegna a mano, entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale di attuazione ….

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84
(incentivi a favore della formazione professionale)

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.

Dati del richiedente
Il sottoscritto ______________________________

nato a ______________________________ (Prov. _______)

in data ____/ ____ / ______ e residente in ______________________________

(Prov. _______) Via ______________________________ n. _______

c.a.p. ___________________ Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□□

Dati dell'Impresa
Il dichiarante, come sopra generalizzato, nella qualità di

____

dell'Impresa di autotrasporto ______________________________

con sede in ______________________________ (Prov. _______)

Via ______________________________ n. ________ c.a.p. ___________________

recapito telefonico ________ / ____________________ Fax. ________ /________________________

e-mail (se disponibile) ______________________________ iscritta all'Albo degli autotrasportatori

di cose per conto di terzi della Provincia di ______________________________

al num. ________________________ dal ____/ ____ / ______ alla data odierna;

partita IVA □□□□□□□□□□□ Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□□

iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ con num. ___________________________

dal ____/ ____ / _____ codice attività ______________________________

ovvero:

Dati dell'organismo delegato (art. 2, comma 4 del decreto interministeriale)

il sig. ______________________________, nella qualità di responsabile del soggetto attuatore

______________________________,autorizzato alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, giusta delega allegata al presente modello di domanda.

Coordinate bancarie dell'impresa

codice ABI □□□□□ codice CAB □□□□□

codice IBAN □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□

CHIEDE

Che l'impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui all'articolo 2, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine:

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- ai sensi dell'articolo dell'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- di avere in programma le iniziative, ed i progetti di formazione, specifica o generale, di seguito specificate, per le quali prevede di sostenere i seguenti costi:

Progetto di formazione	Costi previsti
Formazione generale (intensità d'aiuto pari al 60% dei costi ammissibili) Formazione specifica (intensità d'aiuto pari al 25% dei costi ammissibili)	a. Costi del personale docente b. Spese di trasferta c. Materiali e forniture con attinenza al progetto d. Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata; f. costi di personale dei

	partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Che la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili[1] ☐

Che l'iniziativa di formazione[1] concerne una piccola ☐ o media impresa☐

Che il numero delle persone destinatarie dell'iniziativa è pari a_______________________________

Che la finalità perseguita con il progetto formativo è_______________________________________

____

Che le modalità di svolgimento sono le seguenti____

____

Che l'istituto specializzato, istituto universitario, o ente presso cui ha luogo lo svolgimento dell'iniziativa è____

Che il/i soggetto/i attuatore è il seguente ente o istituto specializzato

____

E che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto interministeriale:

☐ risulta essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto, ed abbiano prodotto apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono;

---

[1] barrare la casella che interessa

[1] barrare la casella che interessa, ed allegare la dichiarazione di cui al punto 4 di pag. 3

☐ costituisce associazione temporanea di imprese o associazione temporanea di scopo comprendente enti o istituti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto.

A tal fine, allega:

1. programma del corso comprendente le materie di insegnamento, durata del corso e numero complessivo di ore di insegnamento;
2. preventivo della spesa;
3. nel caso intenda avvalersi delle maggiorazioni a favore delle PMI, dichiarazione sostitutiva concernente il numero dei dipendenti occupati nell'impresa e volume del fatturato.

SI IMPEGNA

- a produrre, entro il termine perentorio del 31 luglio 2010, idonea documentazione comprovante l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle fatture i cui estremi dovranno essere specificati in un apposito elenco, così come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto interministeriale, la cui omissione comporterà l'impossibilità di erogare il relativo beneficio.
- a comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto (le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento graveranno unicamente in capo ai soggetti richiedenti) .

firma del legale rappresentante[2]

____

[2] Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre2000, n. 445

Dati del richiedente

Il sottoscritto____ nato a_______________________
il____________ residente in____PR_________
via____n._________c.a.p._____
Codice fiscale___________________________________Partita IVA__________________________
Nella qualità di_________________________________dell'impresa_________________________
con sede in______________________ __via___________________________ n._______ c.a.p._____
recapito telefonico_____________ e-mail____________________________

- al fine di usufruire dell'agevolazione, di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83;
- consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

ai sensi dell'articolo dell'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), che ha modificato l'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e conformemente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, con cui è stata emanata la "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea",

DICHIARA

di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

firma del legale rappresentante [1]

____

[1] Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità

09A13776

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 ottobre 2009.

Modalità di individuazione dell'anno di applicazione dei bolli metrici e delle marcature CE sui misuratori di gas con portata massima fino a 10m3/h, in attuazione dell'articolo 30, comma 24, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto l'art. 30, commi 21, 23 e 25, della citata legge n. 99 del 2009, secondo cui: la validità temporale dei bolli metrici e della marcatura «CE» apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio; non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE» ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione; ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente;

Visto in particolare l'art. 30, comma 24, della medesima legge n. 99 del 2009, secondo cui con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE»;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Visto il regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, col quale è approvato il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, e il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1215, recante modificazioni e aggiunte al predetto regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, di attuazione della direttiva 71/316/CEE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, di attuazione delle direttive (CEE) n. 71/318, n. 74/331 e n. 78/365 relative ai contatori di volume di gas;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 30, comma 24, della legge n. 99 del 2009, stabilendo le modalità di individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura CE sui misuratori di gas;

Decreta:

Art. 1.

Apposizione dei bolli metrici e della marcatura CE

1. L'anno di apposizione dei bolli metrici e della marcatura «CE» sui misuratori di gas con portata fino a 10m³/h è identificato come segue:

a) nei misuratori di gas sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE, nelle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura «CE» inscritte in un rettangolo insieme alla marcatura metrologica supplementare «M», ai sensi dell'art. 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2007;

b) nei misuratori di gas sottoposti alla verificazione prima CEE prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857, nelle ultime due cifre dell'anno di verifica iscritte nell'esagono facente parte della seconda impronta del marchio di verifica finale CEE, di cui punto 3.1.1.1., lettera *b)*, dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 798, recante attuazione della direttiva 71/316/CEE;

c) nei misuratori volumetrici di gas sottoposti alla verificazione prima prevista dall'art. 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, nell'anno di fabbricazione riportato sul quadrante.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A13574

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Modifiche al regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, di cui alla delibera n. 173/07/CONS. (Deliberazione n. 479/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 14 settembre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, commi 6, lettera *a)*, numeri 14, 11, 12 e 13;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» ed in particolare l'art. 2, comma 24, lettera *b)*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare gli articoli 84 e 98;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 173/07/CONS del 22 maggio 2007, recante «Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti», ed i relativi allegati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del n. 120 del 25 maggio 2007;

Vista la delibera n. 95/08/CONS del 19 febbraio 2008, recante «Interpretazione e integrazione dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 14 marzo 2008;

Vista la delibera n. 502/08/CONS del 29 luglio 2008, recante «Modifiche al regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti di cui alla delibera n. 173/07/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 127 del 23 agosto 2008;

Vista la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante «Delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni»;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2001/310/CE del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materie di consumo;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 98/257/CE del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

Ritenuto di dover adeguare le previsioni regolamentari alla luce della effettiva delega ai comitati regionali per le comunicazioni (d'ora in poi «Co.re.com.») della funzione di definizione delle controversie tra utenti ed operatori;

Ritenuto, altresì, opportuno semplificare la procedura di definizione, improntandola a maggiore speditezza, prediligendo lo scambio di comunicazioni in via telematica o a mezzo telefax e prevedendo il ricorso alla convocazione delle parti in udienza come non più obbligatorio;

Ritenuto, analogamente, di dover escludere, nel caso di controversie di modico valore, la cui definizione è delegata al direttore della struttura, la pubblicazione sul bollettino ufficiale dell'Autorità;

Considerato, inoltre, che i primi anni di applicazione del regolamento approvato con la citata delibera 173/07/CONS (d'ora innanzi «regolamento») hanno evidenziato l'esigenza, in ottica di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di evitare sia l'eventualità che le udienze di conciliazione vengano disertate dalle parti sia la possibilità di poter presentare presso i Co.re.com. istanze di conciliazione concernenti controversia già sottoposte a precedenti tentativi di componimento;

Ritenuto, pertanto, di dover approntare strumenti idonei sia a favorire la tempestiva conoscenza da parte degli uffici dei Co.re.com. dell'intenzione delle parti di non partecipare all'udienza di conciliazione, sia ad escludere la riproponibilità di istanze per l'esperimento del tentativo di conciliazione relative a controversie già inutilmente sottoposte a tentativi di conciliazione;

Ritenuto appropriato, infine, prevedere, per le controversie inerenti argomenti di natura particolare, per la definizione delle quali si rendano necessarie valutazioni di straordinaria rilevanza regolamentare, che i Co.re.com possano chiedere all'Autorità di emanare atti di indirizzo in merito, anche al fine di assicurare uniformità di giudizio;

Vista la proposta della direzione tutela dei consumatori, di concerto con il servizio giuridico;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti di cui alla delibera n. 173/07/CONS

L'art. 1 del regolamento è così modificato:

a) al comma 1, lettera *f)*, dopo la parola «consumatori», è introdotto il seguente testo: «; nel caso in cui la funzione sia esercitata dall'organismo regionale, per "direttore" va inteso il dirigente apicale del Co.re.com., salvo diversamente stabilito dalla normativa regionale di riferimento»;

b) al comma 1, dopo la lettera *p)*, è introdotta la seguente lettera *q)*:

«*q)* "Organo collegiale", l'organo deliberante dell'Autorità competente ad adottare il provvedimento finale, ovvero il comitato, nel caso in cui la funzione sia esercitata dall'organismo regionale;».

All'art. 2, comma 2, le parole «dell'art.» sono sostituite dalle parole «degli articoli» e dopo le parole «641 c.p.c.» sono aggiunte le parole «e s.s.».

3. All'art. 3 del regolamento, dopo il comma 3, è introdotto il seguente comma 3-*bis*:

«3-*bis*. Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Co.re.com. se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi del comma 1.».

4. All'art. 5, comma 3, dopo le parole «art. 3» sono aggiunte le parole «comma 1,».

5. L'art. 8 del regolamento è così modificato:

a) al comma 2, lettera *e)*, dopo la parola «procedura» sono aggiunte le seguenti parole «e le relative conseguenze in caso di mancata comunicazione,»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La parte che non ha proposto l'istanza, entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione ha l'onere di comunicare al Co.re.com., con le modalità indicate nell'avviso medesimo, la propria volontà di partecipare alla procedura conciliativa. Decorso detto termine, in mancanza di tale comunicazione, ovvero in caso di dichiarazione esplicita di non voler partecipare all'udienza di conciliazione, il responsabile del procedimento redige un verbale con il quale dà atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, trasmettendolo tempestivamente alla parte istante.»;

c) dopo il comma 3 è introdotto il seguente comma 3-*bis*:

«3-*bis*. L'istante che intenda rinunciare all'esperimento del tentativo di conciliazione ne dà comunicazione al Co.re.com. al più presto, e comunque con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'udienza.».

6. All'art. 9, comma 5, la parola «ulteriore» è sostituita dalla parola «altra».

7. L'art. 12 è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se in udienza non si raggiunge l'accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi, il responsabile del procedimento redige un sintetico verbale in cui si annota esclusivamente che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero le rispettive proposte di componimento.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se una o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento dà atto nel verbale dell'esito negativo della procedura di conciliazione. Tuttavia, se l'assenza è dipesa da giustificati motivi prontamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazioni alle parti.».

8. L'art. 14 è così modificato:

a) al comma 1, dopo la parola «negativo», è introdotto il seguente testo: «ai sensi degli articoli 8, comma 3 e 12, commi 3 e 4»;

b) al comma 4, dopo la parola «controversia», è introdotto il seguente testo «nonché l'indirizzo e-mail o il numero di fax ove si intendono ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento».

9. L'art. 15 è così modificato:

a) al comma 2, la parola «trasmette» è sostituita con la parola «comunica», prima delle parole «a mezzo fax» la parola «anche» è eliminata ed il testo «l'invito a comparire all'udienza fissata per la discussione della controversia» è sostituito con il testo: «l'avvio del procedimento»;

b) al comma 3 le parole «alla parte» sono sostituite con le parole «alle parti» e prima della parola «udienza» è introdotta la parola «eventuale»;

c) alla lettera *c)* del comma 3, dopo la parola «udienza» è introdotto il seguente testo: «nei casi di cui all'art. 16, comma 4»;

d) alla lettera *f)* del comma 3, prima delle parole «il termine di conclusione del procedimento» sono introdotte le seguenti parole «i termini entro cui produrre memorie e documentazione, nonché per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie, ed».

10. L'art. 16 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente «Le parti hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, a pena di irricevibilità, entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 15, comma 3, lettera *f)*, che non potrà essere inferiore a dieci giorni né superiore a trenta. Sempre a pena di irricevibilità le parti possono presentare integrazioni e repliche alle produzioni avversarie nel termine, non superiore a dieci giorni, assegnato ai sensi della medesima disposizione. I documenti depositati ai sensi del presente comma devono essere contestualmente inviati alla controparte per via telematica o a mezzo fax.»;

b) al comma 4, il primo periodo è preceduto dal seguente: «Nel caso in cui lo ritenga opportuno ai fini dell'istruzione della controversia, ovvero su espressa

richiesta di una delle parti, il responsabile del procedimento convoca le parti interessate per una udienza di discussione.».

11. L'art. 18 è così modificato:

a) al comma 1, il testo «dell'udienza di discussione oppure nelle precedenti fasi della procedura» è sostituito con le parole «del procedimento» e, dopo la parola «udienza» è introdotto il seguente testo: «ovvero a rivolgere loro apposite richieste istruttorie»;

b) al comma 2, dopo la parola «conoscitivi» è introdotto il seguente testo «anche ai sensi del comma 1»; dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «I documenti acquisiti sono integralmente accessibili per le parti, che in qualsiasi momento possono richiedere al responsabile del procedimento, anche per le vie brevi, di prenderne visione.».

12. L'art. 19 è così modificato:

a) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento decisorio l'Autorità, nel determinare rimborsi ed indennizzi, tiene conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione e può riconoscere anche il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità.»;

b) al comma 7, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Alle decisioni adottate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni dei precedenti commi da 3 a 6, ad eccezione dell'obbligo di pubblicazione sul Bollettino ufficiale. Nel caso in cui la funzione decisoria sia svolta dal Co.re.com. la delega al direttore può essere disposta conformemente alla normativa regionale.».

13. Al comma 1 dell'art. 21 dopo la parola «direzione» è aggiunto il seguente testo «ovvero al Co.re.com., nei casi di cui al comma 3 dell'art. 22».

14. L'art. 22 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente «La definizione delle controversie di cui al presente regolamento, ad esclusione di quelle di cui all'art. 15, comma 5, è delegata ai Co.re.com, previa stipula di apposita convenzione.»;

b) al comma 3, dopo la parola «negativo», è aggiunto il seguente testo: «ai sensi dell'art. 14, comma 1»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Al procedimento per la definizione della controversia si applicano, ove non espressamente derogate da apposite disposizioni del presente regolamento, le norme di cui al capo III e la funzione della direzione è svolta dalla struttura del Co.re.com.»;

d) dopo il comma 4 è introdotto il seguente comma 4-*bis*:

«4-*bis*. In caso di procedimenti riguardanti questioni di eccezionale rilevanza, su fattispecie non oggetto di precedenti pronunce da parte dell'Autorità, il Co.re.com., previa sospensione della procedura ai sensi dell'art. 18, comma 2, riferisce la questione all'Autorità, trasmettendo alla direzione la documentazione necessaria. In tali casi, l'Autorità può emanare un atto di indirizzo che è pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità. La mancata risposta al Co.re.com. entro il termine di sessanta giorni comporta l'automatica riassunzione del procedimento presso il medesimo Co.re.com.».

15. Al comma 1, dell'art. 23, dopo la parola «regolamento», è aggiunto il seguente testo: «ed i provvedimenti di definizione delle controversie adottati ai sensi dell'art. 22, comma 1,».

Art. 2.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente delibera, risulti già pervenuta all'Autorità o al Co.re.com. la relativa istanza.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 14 settembre 2009

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - NAPOLI

09A13850

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 luglio 2009.

Fondo sanitario nazionale 2007 - Finanziamento per borse di studio in medicina generale - seconda annualità periodo 2006-2009 e prima annualità periodo 2007-2010. (Deliberazione n. 62/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 8 aprile 1988, n. 109, art. 5, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 che recepisce la direttiva CEE n. 86/457 la quale prevede che annualmente si provveda al finanziamento dei corsi di formazione specifica in medicina generale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3 del decreto legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisce gli oneri connessi ai corsi di formazione dei medici in medicina generale;

Visto l'art. 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute (ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la deliberazione dell'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, in favore delle regioni;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province Autonome di Trento e Bolzano mentre per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione del 44,09% prevista dall'art. 1, comma 831, della legge finanziaria 2007;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 il quale prevede che, per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, nonché il successivo art. 24 che prevede la durata triennale dei predetti corsi di formazione;

Vista la propria delibera del 28 settembre 2007, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272/2007) che ha accantonato la somma di 372.390.000 euro per il finanziamento degli interventi a destinazione vincolata, parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2007, di cui 38.735.000 euro riservati al finanziamento delle borse di studio in medicina generale;

Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 luglio 1995, ha stabilito che il recupero dei finanziamenti per le borse di studio assegnati alle regioni e non utilizzati a causa del ritiro dai corsi da parte dei tirocinanti deve essere operato sull'importo riferito alle sole borse di studio e non anche alle spese di organizzazione dei corsi;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 49 (*Gazzetta Ufficiale* n. 127/2008) relativa al ripartito della quota del Fondo sanitario nazionale annualità 2006 per il finanziamento per borse di studio in medicina generale che determina in 10.710.087 euro la somma complessiva da recuperare, fino al triennio 2001-2003, per i corsi conclusi in precedenza;

Tenuto conto che, a fronte di tale importo complessivo di 10.710.087 euro, viene recuperata con la presente delibera la somma di 6.316.951 euro, in quanto la parte residua pari a 4.393.136 euro sarà recuperata in sede di ripartizione del FSN 2008;

Tenuto conto che il citato finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2007, pari a 38.735.000 euro, è destinato per 19.651.429 euro al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per 19.083.571 euro al rimborso delle spese di organizzazione;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione del 44,09 %;

Vista la proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmessa con nota n. 0011947-P del 1° aprile 2009, concernente il finanziamento delle borse di studio in medicina generale, per la seconda annualità del periodo 2006-2009 e la prima annualità del periodo 2007-2010, ed, in particolare, il rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'organizzazione dei corsi e il pagamento delle borse di studio ai tirocinanti;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta 26 febbraio 2009;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2007, pari a 38.735.000 euro al netto del recupero di 6.316.951 euro operato per le finalità esposte in premessa, è ripartita tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana la somma complessiva di 32.418.049 euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale ed in particolare dei due bandi relativi alla seconda annualità del periodo 2006-2009 e alla prima annualità del periodo 2007-2010, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenterà a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2009, una relazione concernente il numero dei medici tirocinanti che hanno superato i corsi di formazione e che hanno trovato effettivi sbocchi lavorativi, con riferimento ai corsi conclusi entro il 2008.

Roma, 31 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del Cipe: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti del 3 novembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5, Economia e finanze, foglio n. 210

ALLEGATO

RIPARTIZIONE QUOTA FSN 2007 PER FINANZIAMENTO CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE IN MEDICINA GENERALE
2^ ANNUALITA' PERIODO 2006 - 2009 E 1^ ANNUALITA' PERIODO 2007 - 2010 (BANDI REGIONALI)

	N° Tirocinanti da Bando			Assegnazioni senza recuperi su Borse di studio			Recuperi su Borse di studio				Assegnazioni con recuperi su borse		
R E G I O N I	2° annualità triennio 2006 - 2009	1° annualità triennio 2007 - 2010	TOTALE	Assegnazioni per borse di studio	Assegnazioni per spese di organizzazione	TOTALE	Totale recuperi da effettuare - Delibera CIPE 27/3/08 (*)	Recuperi effetuati su risorse 2007	Assegnaz. per borse al netto dei recuperi	Residui da recuperare con successiva proposta	Assegnazioni per spese di organizzazione	Assegnazioni per borse di studio	TOTALE
PIEMONTE	34	34	68	856.052	831.315	1.687.367	0	0	856.052	0	831.315	856.052	1.687.367
LOMBARDIA	100	100	200	2.517.800	2.445.044	4.962.844	0	0	2.517.800	0	2.445.044	2.517.800	4.962.844
VENETO	40	40	80	1.007.120	978.018	1.985.138	-1.498.212	1.007.120	0	-491.092	978.018	0	978.018
LIGURIA	25	25	50	629.450	611.261	1.240.711	-1.519.995	629.450	0	-890.545	611.261	0	611.261
EMILIA ROMAGNA	60	50	110	1.384.790	1.344.774	2.729.564	0	0	1.384.790	0	1.344.774	1.384.790	2.729.564
TOSCANA	68	68	136	1.712.104	1.662.630	3.374.734	-1.369.291	1.369.291	342.813	0	1.662.630	342.813	2.005.443
UMBRIA	22	22	44	553.916	537.910	1.091.826	-1.631.509	553.916	0	-1.077.593	537.910	0	537.910
MARCHE	25	25	50	629.450	611.261	1.240.711	-1.117.190	629.450	0	-487.740	611.261	0	611.261
LAZIO	85	85	170	2.140.130	2.078.288	4.218.418	-870.278	870.278	1.269.852	0	2.078.288	1.269.852	3.348.140
ABRUZZO	20	20	40	503.560	489.009	992.569	0	0	503.560	0	489.009	503.560	992.569
MOLISE	20	20	40	503.560	489.009	992.569	-595.933	503.560	0	-92.373	489.009	0	489.009
CAMPANIA	120	120	240	3.021.360	2.934.053	5.955.413	0	0	3.021.360	0	2.934.053	3.021.360	5.955.413
PUGLIA	85	85	170	2.140.130	2.078.288	4.218.418	0	0	2.140.130	0	2.078.288	2.140.130	4.218.418
BASILICATA	30	30	60	755.340	733.513	1.488.853	-162.203	162.203	593.137	0	733.513	593.137	1.326.650
CALABRIA	25	22	47	591.683	574.585	1.166.268	-1.945.476	591.683	0	-1.353.793	574.585	0	574.585
SICILIA	28	28	56	704.984	684.613	1.389.597	0	0	704.984	0	684.613	704.984	1.389.597
T O T A L I	**787**	**774**	**1.561**	**19.651.429**	**19.083.571**	**38.735.000**	**-10.710.087**	**6.316.951**	**13.334.478**	**-4.393.136**	**19.083.571**	**13.334.478**	**32.418.049**

(*) Calcolati fino al periodo 2001 - 2003 bando DM 31/05/2001 compreso.

Per la Regione Siciliana è stata operata la ritenuta di legge del 44,09% sulle borse di studio previste dal bando pari a 50 per ciascuna annualità

09A13786

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

CIRCOLARE 16 novembre 2009, n. **1**.

Integrazione della circolare 8 luglio 1987, n. 1/VI/Tur., del Ministero del turismo e dello spettacolo, recante: «Istruzioni per la presentazione delle istanze e l'assegnazione di contibuti per iniziative e manifestazioni turistiche a carattere pluriregionale, di cui alla legge n. 702 del 1955».

Ad integrazione di quanto contenuto nella circolare 8 luglio 1987, n. 1/VI/Tur., le istanze dirette ad ottenere la concessione di contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive modificazioni e integrazioni, relative a iniziative e manifestazioni turistiche a carattere pluriregionale possono essere presentate fino alla data del 31 dicembre 2009.

Sono prese in considerazione sia le manifestazioni svolte nell'anno di riferimento che quelle che si intendono avviare nell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro per il turismo: BRAMBILLA

09A14170

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: In data 19 ottobre 2009 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alfonso Olla, Console onorario della Repubblica Ceca a Cagliari.

09A13575

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164 si ha il pregio di notificare che: In data 16 ottobre 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Guido Fanfani, Console onorario del Regno di Danimarca a Livorno.

09A13577

Presentazione di lettere credenziali

Il 23 ottobre 2009 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Rouben Karapetian, Ambasciatore della Repubblica di Armenia, S.E. Denis Banshimiyubusa, Ambasciatore della Repubblica del Burundi, S.E. Ali Yakital, Ambasciatore della Repubblica di Turchia e S.E. Albert Prenkaj, Ambasciatore della Repubblica del Kosovo, i quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

09A13578

Denuncia dell'accordo tra l'IMO e il Governo italiano istitutivo dell'Accademia marittima internazionale di Trieste (IMA), firmato a Roma il 10 marzo 1988.

Con nota verbale dell'Ambasciata d'Italia in Londra n. 672 del 18 marzo 2009, in data 25 marzo 2009 è stata depositata la denuncia dell'accordo tra l'IMO e il Governo italiano istitutivo dell'Accademia marittima internazionale di Trieste (IMA), firmato a Roma il 10 marzo 1988.

Ai sensi dell'art. 11, il suddetto accordo cessa di produrre effetti in data 25 settembre 2009.

09A13777

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Assoggettamento della Darma Asset Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A., in Milano, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale n. 86786 del 4 novembre 2009 è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa della Darma Asset Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Milano, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

09A13855

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1342650	000	059
1342651	000	059
1342652	000	059
1342653	000	059
1342654	000	059
1342684	000	059
1342685	000	059
1070230	000	059
1070231	000	059
1070232	000	059
1511551	000	059
1511552	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
8941827	000	029
9102394	000	029
9102395	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2112978	000	029
2130788	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6610721	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
93080	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3938090	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"AFFARI TUOI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2119870	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"CACCIA AI TESORI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
293327	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
861114	000	149
848692	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5731069	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
614509	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"DADO MATTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
832079	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3513497	000	149

09A13848

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefenil»

Decreto n. 154 del 14 ottobre 2009

Procedura decentrata n. IE/V/0220/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario CEFENIL 50 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: società Norbrook Laboratories Limited, con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione contenente 1 g di polvere e 20 ml di solvente - A.I.C. n. 104093012;

confezione contenente 4 g di polvere e 80 ml di solvente - A.I.C. n. 104093024.

Composizione: ogni flacone di polvere contiene:

principio attivo:

ceftiofur (come ceftiofur sodico) 1 g;

o

ceftiofur (come ceftiofur sodico) 4 g;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Il solvente contiene acqua per preparazioni iniettabili.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche

Bovini:

trattamento delle patologie batteriche respiratorie acute sostenute da *mannheimia haemolytica, pasteurella multocida o histophilus somni* sensibili al ceftiofur;

trattamento delle necrobacillosi interdigitali (zampa sporca) sostenute da *fusobacterium necrophorum* e *bacteroides melaninogenicus*.

Suini: trattamento delle patologie batteriche respiratorie sostenute da *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae, Pasteurella multocida* e/o *Streptococcus suis* sensibili al ceftiofur.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: diciotto mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: ventiquattro ore;

periodo di validità del diluente: due anni.

Tempi di attesa:

bovini (carne e visceri): due giorni;

bovini (latte): zero giorni;

suini (carne e visceri): due giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A13778

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn Aujeszky Bartha O/W».

Estratto decreto n. 153 del 12 ottobre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica SUVAXYN AUJESZKY BARTHA O/W sospensione iniettabile per suini.

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Suvaxyn Aujeszky Bartha O/W» sospensione iniettabile per suini, alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense, 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Produttori e responsabili rilascio lotti:

Fort Dodge Animal Health Holland nello stabilimento sito in J. van Houtenlaan 36 - 1381 CP Wesp - Paesi Bassi;

Fort Dodge Veterinaria, S.A. nello stabilimento sito in Carretera Camprodón s/n - «La Riba», 17813 - Vall de Bianca - Girona (Spagna).

Confezioni:

10 flaconi da 50 dosi + emuls. suvaxyn o/w 100 ml - A.I.C. n. 101967014;

1 flacone da 100 dosi + emuls. suvaxyn o/w 200 ml - A.I.C. n. 101967026;

1 flacone da 50 dosi + emuls. suvaxyn o/w 100 ml - A.I.C. n. 101967038;

10 flaconi da 100 dosi + emuls. suvaxyn o/w 200 ml - A.I.C. n. 101967040.

Composizione: 1 dose (ml 2) di vaccino contiene:

principi attivi: virus vivi attenuati della malattia di aujeszky, ceppo bartha K61 (gE-): $\geq 10^{5.2}$ $TCID_{50}$;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Diluente emulsione per vaccino «Suvaxyn Aujeszky Bartha O/W»: composizione per dose da ml 2: adiuvanti ed eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini all'ingrasso.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione: 1 ora.

Tempi di attesa: carne e visceri: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13522

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylan Solubile».

Estratto provvedimento n. 199 del 12 ottobre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario TYLAN SOLUBILE polvere per uso in acqua da bere, per polli da carne e galline ovaiole, tacchini, suini e vitelli, nelle confezioni:

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 100108012;

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 100108024.

Oggetto: variazione tipo II: modifica tempi di attesa polli da carne.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze) - via Gramsci, 733 - codice fiscale n. 004226150488.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la riduzione dei tempi di attesa per polli da carne da 3 giorni a zero giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

polli: carne e visceri: zero giorni;

galline ovaiole: uova: zero giorni;

suini: carne e visceri: zero giorni;

tacchini: carne e visceri: 3 giorni;

vitelli: carne e visceri: 11 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13523

Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Elmidog»

Decreto n. 155 del 16 ottobre 2009

Premiscela per alimenti medicamentosi ELMIDOG.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Vaccinogeno Pagnini di Pagnini P. e f.lli snc, con sede in Portici (Napoli), via Diaz 147/149 - codice fiscale 00562910638.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: officina Laboratorio Vaccinogeno Pagnini di Pagnini P. e f.lli snc, con sede in Portici (Napoli), via Diaz 147/149.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 25 g - A.I.C. n. 104193014;

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 104193026;

barattolo da 600 g - A.I.C. n. 104193038.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principi attivi: piperazina 6 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da nematodi nel cane

Validità:

medicinale veterinario confezionato per la vendita: ventiquattro mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: tre mesi;

dopo inserimento nel mangime: tre mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13781

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di realizzazione della prima fase del programma dei lavori collegato al permesso di ricerca «D61 F.R.N.P.» sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla società «Notherm Petroleum (UK) Ltd», in Roma.

Con DSA-DEC-2009-0001347 del 14 ottobre 2009 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto relativo alla prima fase del programma dei lavori collegato al permesso di ricerca «D61 F.R.N.P.» sito al largo delle coste pugliesi, presentato dalla società Nothern Petroleum (UK) Ltd, con sede secondaria in Roma, via Trastevere n. 249.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htn; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A13783

Pronuncia positiva di compatibilità ambientale concernente il progetto di un elettrodotto a 380 KV in semplice terna da realizzarsi nelle regioni Campania e Puglia, presentato dalla società «Terna S.p.a.», in Roma.

Con DSA-DEC-2009-0001429 del 27 ottobre 2009 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale al progetto di un elettrodotto a 380 KV da realizzarsi nelle regioni Campania e Puglia, presentato dalla società «Terna S.p.a.», con sede in Roma, via Arno n. 64.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

09A13784

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Converten»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2272 del 6 ottobre 2009

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CONVERTEN, anche nella forma e confezione: «20 mg compresse» 28 compresse con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini n. 112 - c.a.p. 56100, codice fiscale 00109910505.

Confezione: «20 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 025681065 (in base 10) 0SHR59 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: trenta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: MSD Quimica de Puerto Rico, Inc. Road # 2, Km 56,7 Barceloneta PR, (USA), MSD (Irlanda) Ballydine Kilsheelan, Clonmel CO Tipperary - Irlanda e MSD - Chibret Zone Industrielle De Blavozy Saint German Laprade - La Vallee (Francia), Basf Orgamol Pharma Solutions SA (Svizzera).

Produttore del prodotto finito: MSD (Italia) S.p.a. stabilimento sito in Pavia, via Emilia n. 21 (completa); Neopharmed S.p.a. stabilimento sito in Bollate (Milano), via Pordoi n. 18 (confezionamento); MSD BV, Waarderweg 39, Haarlem Olanda (confezionamento).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: enalapril maleato 20 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 10 mg; lattosio monoidrato 146,7 mg; amido di mais 20 mg; amido pregelatinizzato 2 mg; magnesio stearato 1,1 mg; ferro ossido rosso 0,05 mg; ferro ossido giallo 0,13 mg.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione;

trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica;

prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione ≤35%).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 025681065 (in base 10) 0SHR59 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 025681065 «20 mg compresse» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13779

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nopar»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2435 del 27 ottobre 2009

Titolare A.I.C.: Elli Lilly Italia S.p.a. (codice fiscale 00426150488) con sede legale e domicilio fiscale in via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino - Firenze (Italia).

Medicinale: NOPAR.

Variazione A.I.C.: Modifica stampati a seguito Referral (art. 31, direttiva n. 2001/83/CE).

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028507010 - «0,05 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 028507022 - «0,25 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 028507034 - «1 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13856

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neo Formitrol»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 2499 del 6 novembre 2009

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società «Mipharm S.p.a. (codice fiscale 10036820156) con sede legale e domicilio fiscale in Via Bernardo Quaranta, 12 - 20141 Milano.

Medicinale: NEO FORMITROL.

Confezione:

A.I.C. n. 032250019 - «1 mg compresse orosolubili» 20 compresse;

A.I.C. n. 032250021 - «1 mg compresse orosolubili» 20 compresse senza zucchero.

È ora trasferita alla società: Sandoz S.p.a. (codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13857

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citovirax»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 2273 del 6 ottobre 2009

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n.11 - 20131 - codice fiscale 0074770157.

Medicinale: CITOVIRAX.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un sito di produzione, per parte del processo produttivo del prodotto finito:

Da:	**A:**
Produzione e controlli dei flaconi liofilizzati e della fiala solvente F. Hoffmann-la Roche Ltd Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel	Produzione e controlli dei flaconi liofilizzati e della fiala solvente F. Hoffmann-la Roche Ltd Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel Produzione dei flaconi liofilizzati JHP Pharmaceuticals LLC 870 Parkdale Rd Rochester, MI 48307 USA

I flaconi di polvere liofilizzata, prodotti nel nuovo sito JHP Pharmaceuticals LLC, hanno un periodo di validità di tre anni.

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 032837015 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino + 1 fiala.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13780

REGIONE PUGLIA

Adozione del piano paesaggistico territoriale della regione Puglia

La giunta della regione Puglia con deliberazione n. 1947 del 20 ottobre 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale regione Puglia n. 174 del 4 novembre 2009, ha adottato, ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20, norme per la pianificazione paesaggistica, lo schema del piano paesaggistico territoriale della regione Puglia (PPTR).

09A13785

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) - biennio economico 2008-2009

Il giorno 12 novembre 2009 alle ore 9,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

organizzazioni sindacali:

CGIL FP (non firma)
CISL/FPS (firmato)
UIL/PA (firmato)
UGL/FEDEP (firmato)
COBAS PI (non firma)

confederazioni:

CGIL (non firma)
CISL (firmato)
UIL (firmato)
UGL (firmato)
COBAS (non firma)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) per il biennio economico 2008-2009.

ALLEGATO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale — esclusi i dirigenti — con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (d'ora in avanti CNEL o amministrazione).

2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

VALUTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI

Art. 2.

Valutazione e misurazione dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici

1. Nell'ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attività, il CNEL, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ispira la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intende conseguire.

2. A tal fine, l'Amministrazione si dota di strumenti idonei a consentire una «gestione orientata al risultato», che comporta, in via prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi e la predisposizione di appositi programmi di azione, rispondenti alle indicazioni politiche e normative ricevute, che ne consentano la realizzazione.

3. Tali programmi di azione, inoltre, saranno principalmente destinati:

alle attività dell'Amministrazione, in relazione alle proprie competenze istituzionali;

agli utenti interni, che per lo più svolgono un'attività di supporto dell'Amministrazione oppure a vantaggio degli stessi dipendenti della medesima.

4. Nella programmazione delle attività da porre in essere, si dovranno prendere in considerazione anche specifiche aree di risultato concernenti:

a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività;

b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l'ampliamento degli orari e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività;

c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto;

d) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione.

5. In questo quadro di riferimento, il CNEL assicura l'istituzione di un sistema di valutazione delle proprie attività ispirato a principi e criteri altamente idonei ad evitare che il medesimo abbia una valenza meramente formale ed a favorire la concreta verifica della gestione delle risorse utilizzate e della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualità.

6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, il CNEL dovrà, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:

individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire;

identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;

individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle competenze ed alle professionalità coinvolte;

indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.

7. Con cadenza annuale, il CNEL deve procedere alla valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso la misurazione della maggiore produttività conseguita, dei gradi e dei livelli di soddisfacimento espressi dall'utenza, nonché dei servizi e prodotti resi, verificandone la implementazione del livello qualitativo e quantitativo. La valutazione finale può essere preceduta da fasi intermedie di verifica del processo di conseguimento degli obiettivi prefissati, che possono consentire eventuali interventi correttivi, in presenza di scostamenti o criticità, e limitare i casi di mancato raggiungimento degli stessi.

8. Il CNEL deve rendere conto degli esiti della procedura di valutazione in termini di risultati conseguiti, costi sostenuti, risorse umane impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono utilizzati dall'Amministrazione anche per definire successive misure di miglioramento dell'attività e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte delle competenti strutture di controllo interno.

9. Le parti concordano sull'esigenza di individuare, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di incontro tra Amministrazione, organizzazioni sindacali in merito alla misurazione dell'attività e delle prestazioni ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione.

10. La verifica dell'attività amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce un momento essenziale e preventivo che potrà consentire la valutazione, secondo canoni di oggettività e trasparenza, delle strutture/uffici e di tutto il personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del CCNL del 18 novembre 2008.

Art. 3.

Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative

1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura può adottare procedure per la definizione di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento dell'attività delle medesime, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale.

2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'amministrazione ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività ordinaria della struttura interessata prioritariamente nell'ambito delle aree di risultato di cui all'art. 2, comma 4 e, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttività collettiva ed individuale.

3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali, integrabili dal CNEL:

in presenza di progetti e/o programmi pluriennali il dirigente dovrà in ogni caso prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati;

con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate secondo le procedure di cui all'art. del CCNL del 18 novembre 2008. È disapplicato il comma 2 dell'art. 6 del CCNL del 18 novembre 2008.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 4.

Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 13 CCNL del 18 novembre 2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A ed alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 5.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sul TFR, sull'indennità di cui all'art. 9, comma 4 (codice disciplinare) ed all'art. 11, comma 7 (sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del 18 novembre 2008, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 4 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2008-2009. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 14 del CCNL del 18 novembre 2008.

Art. 6.

Fondo unico di amministrazione

1. Al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il Fondo unico di amministrazione di cui all'art. 71 (Fondo unico) del CCNL del 14 febbraio 2001, sarà integrato sulla base di specifiche disposizioni di legge, come segue:

le risorse derivanti dai tagli ai fondi unici di amministrazione di cui all'art. 67, comma 5 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, che saranno recuperate, con le modalità previste dall'art. 61, comma 17;

una quota parte degli eventuali risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge n. 203 del 2008 (finanziaria per il 2009), realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2, comma 33 della medesima legge finanziaria.

Art. 7.

Indennità d'amministrazione

1. L'indennità di cui all'art. 15 del CCNL del 18 novembre 2008 è incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, nelle misure previste nell'allegata Tabella C.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.4.2008	Rideterminato dal 1.7.2008 [(1)]	Rideterminato dal 1.1.2009 [(2)]
C5	11,00	18,34	103,06
C4	10,46	17,43	96,50
C3	9,74	16,23	89,45
C2	8,87	14,79	81,52
C1	8,10	13,50	75,39
B4	8,10	13,50	75,39
B3	7,84	13,06	73,22
B2	7,42	12,36	70,09
B1	6,98	11,63	64,94
A3	6,91	11,52	64,94
A2	6,63	11,05	61,75
A1	6,28	10,47	58,47

[(1)] Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2008.

[(2)] Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.7.2008.

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Posizione economica	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
C5	27.656,57	27.744,65	28.761,29
C4	26.229,17	26.312,81	27.261,65
C3	24.443,82	24.521,70	25.400,34
C2	22.263,95	22.334,99	23.135,75
C1	20.334,16	20.398,96	21.141,64
B4	20.334,16	20.398,96	21.141,64
B3	19.674,77	19.737,41	20.459,33
B2	18.629,00	18.688,28	19.381,04
B1	17.516,22	17.572,02	18.211,74
A3	17.515,38	17.570,70	18.211,74
A2	16.649,67	16.702,71	17.311,11
A1	15.765,35	15.815,63	16.391,63

Tabella C

Incrementi mensili indennità di amministrazione

Valori in Euro per 12 mensilità

Posizione economica	Incremento mensile dal 1.1.2009	Nuovo valore annuale al 1.1.2009
C5	7,80	8.811,72
C4	7,46	8.796,96
C3	6,89	8.773,44
C2	6,33	8.184,96
C1	5,76	7.868,40
B4	5,76	6.789,96
B3	5,54	6.781,44
B2	5,31	6.770,28
B1	4,97	6.485,76
A3	4,97	5.717,76
A2	4,75	5.710,44
A1	4,41	5.676,96

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Con riferimento all'art. 6, comma 1, primo alinea (Fondo unico di amministrazione), le parti convengono sulla necessità che il recupero delle risorse ivi previste avvenga entro la fine dell'anno in corso.

09A13858

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-272) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.